



DDL per il contrasto al caporalato e al lavoro nero in agricoltura

Il 13 novembre 2015 è stato approvato dal CdM il ddl per il contrasto al caporalato e al lavoro nero in agricoltura, di cui sono firmatari il Ministro della Giustizia Orlando e quello delle Politiche agricole e forestali Martina.

Il disegno di legge introduce novità di tipo penale e alcuni strumenti operativi necessari per il contrasto al lavoro nero e al caporalato.

Le principali novità contenute nel ddl sono:

- Rafforzata l'operatività della **Rete del lavoro agricolo di qualità**, creata con la legge competitività e attiva dal 1 settembre 2015. In particolare viene ampliato il novero dei soggetti che possono aderire alla Rete, includendovi gli Sportelli Unici per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego, le organizzazioni datoriali e dei lavoratori nell'ambito agricolo, i soggetti abilitati al trasporto dei lavoratori agricoli. Si ampliano anche le funzioni svolte dalla Cabina di regia della rete stessa, che è presieduta dall'Inps e composta da rappresentanti dei sindacati, organizzazioni agricole e istituzioni;
- **Piano di interventi per l'accoglienza dei lavoratori agricoli stagionali**. Con questo ddl lo Stato viene direttamente coinvolto nell'accoglienza dei lavoratori agricoli stagionali, attraverso la predisposizione di un Piano di interventi per l'accoglienza, stabilito con il coinvolgimento delle Regioni, delle province autonome, delle amministrazioni locali e delle organizzazioni del terzo settore.
- **Indennizzi per le vittime**. E' esteso lo stesso meccanismo previsto per l'indennizzo /per le vittime di tratta anche alle vittime del caporalato, attingendo sempre al fondo di cui alla l. 228/03.
- **Inasprimento degli strumenti penali**. A livello penale, è introdotto:
 - o L'arresto obbligatorio in riferimento al delitto di intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo;
 - o La responsabilità amministrativa degli Enti per il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
 - o Estensione della confisca obbligatoria anche rispetto ai proventi del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
 - o Introduzione dell'attenuante rappresentata dall'essersi adoperati per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione di altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite.